



**MODALITA' DI ASTENSIONE  
(IN SEDE NAZIONALE)  
DALLE UDIENZE DAL 18 AL 22 SETTEMBRE P.V.**

**1. UDIENZE PENALI**

bisognerà comunque garantire la celebrazione delle udienze riguardanti i detenuti per la stessa causa per cui è processo (salva espressa autorizzazione alla astensione da parte del detenuto); nonché la presenza per i procedimenti aventi immediato rilievo per la libertà personale.

Poiché il rinvio per astensione sospende il decorrere della prescrizione, non si ritiene si debba partecipare ad udienze aventi ad oggetto **procedimenti con prescrizione a breve.**

**2. UDIENZE CIVILI**

bisognerà garantire la celebrazione delle udienze relative:

- a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all'affidamento di minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;
- c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92. comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

**3. UDIENZE AMMINISTRATIVE**

L'astensione **non** è consentita, in riferimento alla materia **amministrativa e tributaria:**

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
- b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.